



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

Titolo	I	Classe	6	Fascicolo	✓
N. 39359	del 26-05-2015				
UOR	CC	RPA			
Sec 45					

- Ai Presidenti delle Scuole
- Ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali
- Ai Direttore di Uninetlab
- Ai Dirigenti di Area
- Ai Responsabili dei Poli Didattici
- Ai Responsabili di Settori e Servizi

LORO SEDI

OGGETTO: pubblicazione, sul sito web istituzionale, di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi per finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa.

Con la Circolare prot. n. 63599 del 22/09/2014, avente come oggetto "Provvedimento del Garante della Privacy del 15 maggio 2014 denominato: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", venivano fornite alle SS.LL. indicazioni in merito agli accorgimenti da adottare, alla luce delle raccomandazioni dell'Autorità Garante, prima di pubblicare sul sito web istituzionale atti e documenti contenenti dati personali.

Considerata la rilevanza della problematica trattata, anche sotto il profilo dei possibili risvolti sanzionatori e allo scopo di assicurare il contemperamento delle esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità, degli interessati alla diffusione dei dati personali, si ritiene utile richiamare alcuni dei contenuti della suddetta Circolare.

E' appena il caso di ricordare in questa sede che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 196/03).

Pertanto, le PP.AA., prima di pubblicare sui loro siti informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, compresi gli allegati) contenenti dati personali, **devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.**

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione (*ergo* diffusione) dell'atto o del documento sul web, è necessario selezionare i dati



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

personali da inserire, verificando, di volta in volta, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Infatti, in ossequio al principio di necessità ex art. 3, comma 1, del D. Lgs. 196/03, i soggetti pubblici devono pubblicare on line **solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria** (riducendo, cioè, al minimo l'utilizzazione di dati identificativi ed evitando il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità).

Per quanto riguarda i **dati sensibili**, così come individuati dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/03 (razza, etnia, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, appartenenze politiche, sindacali, religiose, filosofiche, etc.), essi possono essere diffusi esclusivamente se ciò è previsto da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e **solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.**

Un'attenzione particolare dev'essere riservata alla categoria dei **c.d. 'dati super-sensibili'** (quelli attinenti allo stato di salute e alla vita sessuale dei cittadini): è, infatti, **sempre vietata la loro la loro diffusione** on line.

Qualora le PP.AA. intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n. 33/2013, devono procedere prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

ALCUNI CASI CONCRETI

- **Curricula professionali:** la pubblicazione dei curricula professionali dovrà essere effettuata rendendo inintelligibili i dati eccedenti e non pertinenti, quali domicilio, residenza, numeri telefonici privati, indirizzi, compreso quelli di posta elettronica, codice fiscale.
- **Notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica:** possono essere rese accessibili, ad eccezione delle notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetti "dati sensibili").
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 23 D. Lgs. 33/2013):** devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Non devono formare oggetto di pubblicazione gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato) le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento).
- **Pubblicità delle graduatorie relative a concorsi e selezioni pubbliche (esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali):** devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Pertanto, non possono formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio, né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici). Al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto).

- **Delibere on line:** è necessario, prima della pubblicazione delle delibere sul sito web istituzionale, selezionare i dati personali da inserire, verificando, di volta in volta, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni e, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, evitando di inserire dati personali eccedenti, non pertinenti, non indispensabili (e, tantomeno, vietati). In caso contrario, occorre provvedere al loro oscuramento.
- **Provvedimenti concessioni sovvenzioni ex art. 26 D. Lgs. 33/2013:** è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati. Da ciò deriva che non solo i dati ipersensibili, come sopra indicati, ma anche tutti i dati che comunque rivelino lo stato di disagio economico-sociale degli interessati a provvedimenti attributivi di vantaggi, non devono essere pubblicati. Il divieto è assoluto. A titolo esemplificativo, così come riportato nelle Linee guida del Garante Privacy, non è giustificato diffondere dati quali: indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore ISEE, o informazioni che descrivono le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato, titoli dell'erogazione dei benefici (ad es. attribuzione di borse di studio a soggetto portatore di handicap) o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario, oppure i criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli indici di autosufficienza nelle attività di vita quotidiana), nonché la destinazione dei contributi erogati (es. contributo per ricovero in struttura sanitaria oncologica o per donne che hanno subito violenza). Possono essere pubblicati soltanto i dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relative date di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio Valenti)

IL RETTORE

(Prof. Roberto Lagalla)